

CIRCOLARE N. 11-1
5 MARZO 2015

Legge di stabilità 2015: reverse charge per le cessioni di pallet

© Copyright 2015 Acerbi & Associati®

Come commentato con la circolare di Studio n. 5/2015, **a decorrere dal 1 gennaio 2015, le cessioni di bancali in legno usati effettuate da imprese nei confronti di altro soggetto passivo devono essere fatturate con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile**, senza quindi che il cedente addebiti l'Iva e con l'**indicazione in fattura** dell'annotazione "**inversione contabile**".

Il comma 629 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2015 ha ampliato infatti l'ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge: l'intento è quello di limitare le frodi Iva in settori considerati "rischiosi".

La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile in relazione a specifici beni e servizi, a condizione che gli Stati stessi ne diano comunicazione al Comitato Iva e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicabilità della misura, al tipo e alle caratteristiche della frode.

Tra le varie modifiche apportate vi è appunto quella relativa all'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel quale, accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica"), è stato inserito il riferimento ai "**bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo**".

Pertanto il meccanismo dell'inversione diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet:

- effettuate in Italia a partire dal 01.01.2015;
- aventi ad oggetti bancali usati;
- da parte di soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali.

Quindi, per tali tipologie di operazioni **il cedente**, deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, con l'annotazione obbligatoria "inversione contabile" e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972).

Dal canto suo **il soggetto acquirente** deve:

- integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotare il documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- annotare lo stesso documento anche nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.

Si tratta di una modifica che ha un rilevante impatto in termini operativi: questo alla luce del fatto che sono numerose le imprese che, una volta utilizzati i bancali in legno ricevuti contestualmente all'acquisto della merce, si trovano a doverli smaltire e quindi a venderli ad altre imprese che si occupano del riciclo.

Va precisato però che **l'inversione contabile non "scatta" quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata: in tal caso l'operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 secondo cui tali operazioni seguono il trattamento Iva previsto per l'operazione principale.**

Quanto sopra commentato, riguarda il caso in cui nei contratti di compravendita non sia stata pattuita la restituzione dei pallets di legno.

Diversamente, qualora sia stato pattuito il "patto di resa" (in presenza quindi della clausola contrattuale "imballo a rendere") i pallets restano di proprietà del cedente e l'art. 15 comma 1 n. 4 del D.P.R. n. 633/1972 ne prevede l'esclusione dalla base imponibile.

In questa ipotesi, la cessione dei pallets costituisce un'operazione autonoma rispetto alla cessione della merce, in quanto il relativo corrispettivo degli imballaggi non concorre a formare la base imponibile della merce ceduta.

Naturalmente, in caso di violazione del "patto di resa", la mancata restituzione dei pallets rappresenta il presupposto inderogabile dell'emissione, nei confronti del cessionario, della fattura relativa alla cessione dei pallets non resi, assoggettati in via autonoma ad Iva con aliquota ordinaria, e della conseguente applicazione del "reverse charge" alla rivendita dei pallets di legno usati.

